

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5228 del 29/09/2017
Oggetto	BO08A0181. Concessione per uso irrigazione agricola a favore del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, C.F. 93076450381. Area di intervento: loc. Banca Reno nel comune di Poggio Renatico (FE), fiume Reno.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5374 del 28/09/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, “Testo unico delle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la Legge Regionale 18/05/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”,
- la Legge Regionale 22/12/2009, n. 24, in particolare l'art. 51,
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di

concessione di acqua pubblica",

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la Delibera n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17/02/2014 in tema di “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2004”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 02/02/2015 in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 24/11/2015, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14/12/2015, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 “definizione di fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31/10/2016 “determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 “disciplina relativa alle modalità di

quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”,

- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto “Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”,

PRESO ATTO:

- che, con nota depositata in data 30/05/2008 ed acquisita a protocollo n. PG/136008, l’allora Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno, oggi Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con sede legale in Via Borgo dei Leoni n. 28 – 44121 Ferrara, C.F. 93076450381, ha presentato domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da fiume Reno (codice corpo idrico 060000000000 15 ER), in comune di Poggio Renatico (FE), loc. Case Reno Sabbioni, da destinarsi ad uso irrigazione agricola mediante pompa mobile dalla potenza di 18 kW ubicata su terreno distinto nel NCT del comune di Poggio Renatico al Fg. 74, coordinate UTM*32: X=698.694,28; Y=957.081,91 per una portata massima di 100 l/s e per un volume complessivo annuo assentito di 540.000 mc;
- che, a seguito di un accertamento di illecito amministrativo verbalizzato al n. 2809 del 01/07/2014 da parte dell’allora competente Servizio Tecnico di Bacino Reno, con determinazione n. 6293 del 21/05/2015, la Regione Emilia Romagna aveva rilasciato al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara l’autorizzazione provvisoria al suddetto prelievo da esercitare in attesa della conclusione del procedimento per il rilascio della concessione e comunque non oltre la data del 31/12/2016;
- che, in data 01/09/2010, l’istanza di concessione è stata pubblicata sul BURER n. 113 ai sensi dell’art. 10 del R.R. n. 41/2001;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione presenta le seguenti caratteristiche:

- il prelievo avviene mediante un impianto denominato “Gallo”, costituito da una pompa sommersa posta in alveo del fiume avente portata di 100 l/s. Dalla pompa parte una manica in tubo flessibile di 200 mm

di diametro, che si innesta in un tubo in acciaio di 250 mm di diametro. La condotta, leggermente interrata, segue il profilo arginale e confluisce in un pozzetto di c.a. dal quale l'acqua è immessa nel primo tratto del Canale Raccoglitore Superiore rivestito in c.a. Dal manufatto di raccolta l'acqua è immessa in due canalizzazioni: il canale consorziale Scolo superiore Ovest che scorre parallelo al fiume Reno e una canalizzazione privata che si sviluppa perpendicolarmente al fiume e alla quale sono connesse altre linee private. Durante il periodo invernale la pompa e il primo tratto della condotta di mandata sono rimosse e riposizionate nella primavera;

- la quantità d'acqua richiesta complessivamente è pari ad un volume di 540.000 mc/anno.

DATO ATTO:

- che l'istruttoria effettuata sull'istanza di concessione in oggetto ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti;
- che l'istruttoria effettuata sull'istanza di concessione in oggetto ha altresì consentito la verifica della rispondenza tra il volume idrico richiesto in concessione ed il fabbisogno idrico inerente le attività del richiedente come definito dalla D.G.R. n. 1415/2016;
- del silenzio assenso della Provincia di Ferrara alla richiesta di parere protocollato al n. PGDG/2017/717 del 26/01/2017;
- che in data 15/06/2017 con protocollo n. PGDG/2017/6335, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano, ha rilasciato nulla osta idraulico finalizzato al rilascio della concessione in oggetto, subordinando lo stesso al rispetto di determinate prescrizioni, specificate nell'art. 4 del disciplinare allegato al presente atto;
- che in data 07/07/2017 con protocollo n. PGDG/2017/7243 l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha rilasciato parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinando la stessa al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - la derivazione dal fiume Reno dovrà rispettare il DMV secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore;

- il volume massimo d'acqua derivato dal fiume Reno è previsto in 540.000 mc/a;
- il concessionario, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006, dovrà provvedere, su indicazione della Regione, all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione del volume di acqua derivata, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare annualmente i risultati delle misurazioni effettuate;
- in relazione alla condizione di precaria disponibilità della risorsa idrica nei mesi estivi, dovrà costituire criterio preferenziale la presenza di sistemi volti al risparmio idrico (es. vasche di accumulo, sistemi tecnologici di irrigazione, pratiche agricole, riutilizzo delle acque, rete drenante, ecc.).

ACCERTATO:

- che il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha provveduto al versamento della somma di € 87,00 a titolo di spese istruttorie;
- che il richiedente ha regolarmente versato i canoni di concessione relativi alla derivazione di risorsa effettuata durante la vigenza dell'autorizzazione provvisoria rilasciata con determinazione n. 6293 del 21/05/2015;
- che il richiedente ha versato in data 06/09/2017, la somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima.

CONSIDERATO:

- che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del D.Lgs n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO:

- che il Deflusso Minimo Vitale (DMV) da garantire sul tratto del Fiume Reno interessato dalla

derivazione debba essere definito, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015, nella misura di 1.050 l/s (1,05 mc/s) nel periodo estivo e 1.210 l/s (1,21 mc/s) nel periodo invernale.

CONSIDERATO INOLTRE:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art. 152 della citata L.R. 3/99 e s. m. e i., all'uso irrigazione agricola.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rilascio della concessione possa essere assentito ai sensi dell'art. 21, del R.R. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 fino alla data del 31/12/2036, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto.

DETERMINA

1. di assentire al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con sede legale in via Borgo dei Leoni n. 28 nel comune di Ferrara, C.F. 93076450381, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Reno (codice corpo idrico 060000000000 15 ER), in comune di Poggio Renatico (FE), loc. Banca Reno, da destinarsi ad uso irrigazione agricola mediante pompa mobile posta in sponda sinistra del fiume dalla potenza di 18 kW ubicata su terreno di proprietà demaniale distinto nel NCT del comune di Poggio Renatico al Fg. 74, coordinate UTM*32: X 698.694,28; Y 957.081,91 per una portata massima di 100 l/s e per un volume complessivo annuo di 540.000 mc;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2036 ai sensi del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
3. di approvare il disciplinare allegato e parte integrante al presente atto;
4. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, è stato regolarmente versato;

- i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - è stata corrisposta la somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;
5. di assegnare al concessionario il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto a decorrere dalla notifica dello stesso;
6. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
8. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
9. di dare atto inoltre:
- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 22 D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 - che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 - di notificare il presente atto a mezzo PEC al richiedente;
10. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche

per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico

Dott. Franco Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da fiume Reno (codice corpo idrico 060000000000 15 ER), per uso irrigazione agricola richiesta dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con sede legale in via Borgo dei Leoni n. 28 nel comune di Ferrara (FE), C.F. 93076450381.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. L'opera di presa è costituita da un impianto denominato "Gallo" che preleva acqua dal Fiume Reno (codice C.I. 060000000000 15 ER) ed è costituito da una pompa sommersa posta in alveo del fiume avente portata 100 l/sec. Dalla pompa parte una manica di tubo flessibile di 200 mm di diametro che si innesta in un tubo in acciaio di 250 mm di diametro. La condotta, leggermente interrata, segue il profilo arginale e confluisce in un pozzetto di c.a. dal quale l'acqua è immersa nel primo tratto del Canale Raccoglitore Superiore rivestito in c.a.. Dal manufatto di raccolta l'acqua è immessa in due canalizzazioni: il canale consorziale Scolo superiore Ovest che scorre parallelo al fiume Reno e una canalizzazione privata che si sviluppa perpendicolarmente al fiume e alla quale sono connesse altre linee private. Il funzionamento della pompa è dipendente dal livello dell'acqua presente nel primo tratto del Canale Raccoglitore Superiore, il livello idrometrico è rilevato da un sistema di galleggianti. Durante il periodo invernale la pompa e il primo tratto della condotta di mandata sono rimosse e riposizionate nella primavera.
2. Le opere di prelievo sono situate in Comune di Poggio Renatico (FE), località Case Reno Sabbioni, su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 74 di proprietà demaniale (coordinate UTM*32: X=698.694,28 Y=957.081,91).
3. La risorsa derivata deve essere utilizzata ad uso irrigazione agricola.

ART. 2

QUANTITÀ E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. La quantità d'acqua da derivare dal fiume Reno in località Casa Reno Sabbioni è fissata nella misura di 100 l/sec, per un volume annuo pari a 540.000 mc.
2. Il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

3. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.
4. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
6. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, che prevede che le derivazioni di acqua superficiale debbano essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale

(DMV), è fatto obbligo al concessionario di garantire, a valle del punto di derivazione sul fiume Reno (codice C.I. 060000000000 15 ER), la seguente soglia:

- 1,05 mc/s (1.050 l/sec) nel periodo estivo;
- 1,21 mc/s (1.210 l/sec) nel periodo invernale.

7. L'Amministrazione concedente potrà chiedere che il predetto valore sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006.
8. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
9. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
10. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 4

**PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL NULL'AUTORIZZAZIONE IDRAULICA RILASCIATA
DALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE
CIVILE DEL SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO E TRASMESSA
CON PROTOCOLLO N. PGDG/2017/6335 DEL 15/06/2017**

1. Il presente nulla osta concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dell'impianto di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.
2. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e

agli elaborati allegati. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna.

3. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo P1/P2/P3 e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.
4. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto in modo diverso da quello ammesso dall'Amministrazione concedente.
6. Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta (dotate di valvole di ritegno o saracinesca in sommità ed ai due estremi) in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali e l'innescio accidentale del sifone in caso di piena.

7. I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'Amministrazione idraulica.
8. Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di ca 3 metri di larghezza lungo le tubazioni, il richiedente dovrà provvedere alla sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'impianto d'attraversamento ben visibile. È tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.
9. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.
10. Per l'esercizio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di attingimento nessun onere potrà ricadere sull'A.R.S.T e P.C., Servizio Area Reno e Po di Volano.
11. L'A.R.S.T e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
12. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali

controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

13. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano-sede di Bologna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
14. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna, con almeno 15 gg di anticipo e gli stessi dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio della concessione da parte di Arpae. Dovrà, altresì, essere comunicata in forma scritta la fine lavori per consentire eventuali sopralluoghi e verifiche da parte dell'Autorità Idraulica territorialmente competente.
15. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ART. 5

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PARERE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO ACQUISITO CON PGDG/2017/7243 DEL 07/07/2017

1. La derivazione dal fiume Reno dovrà rispettare il DMV secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore.
2. Il volume massimo d'acqua derivato dal fiume Reno è previsto in 540.000 mc/anno, così come richiesto.

3. Il concessionario, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006, dovrà provvedere, su indicazione della Regione, all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione del volume di acqua derivata, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare annualmente i risultati delle misurazioni effettuate.

ART. 6

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della D.G.R. 787 del 09/06/2014, è rilasciata fino al 31/12/2036, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 7

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. n. 2254/2016, si fa obbligo al concessionario dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione dei prelievi. La tipologia di misuratore da installare va desunta in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2254/2016.
2. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità del distretto idrografico

del fiume Po e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

ART. 8

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 9

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2036.
2. In caso di mancato rinnovo, come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

2. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____ rappresentante legale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (C.F. 93076450381), presa visione in data _____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.